

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 9 luglio 2014, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo - Presidente
Corrado Borruso - Consigliere
Giovanni Di Pietro - Referendario - relatore -

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 196/2013/INPR dell' 8 agosto 2013 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 19 agosto 2013, con la quale è stata inoltrata la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'organo di revisione;

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del Comune di Adrano sul rendiconto 2012, pervenuta a questa Sezione tramite SIQUEL in data 4 febbraio 2014, e la successiva documentazione istruttoria;



vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 112/2014/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

vista la memoria da parte dell'ente pervenuta in data 07.07.2014, prot. Cdc n. 5876;

udito il relatore referendario dott. Giovanni Di Pietro;

udita, in rappresentanza dell'ente, la dottoressa Maria Garofalo, responsabile dell'area finanziaria;

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, viepiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di "effetti – attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati" (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente "si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)" onde "prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (cfr. Corte Costituzionale n. 40/2013).

Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge 131/2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.

Alla luce delle suddette premesse, con la presente attività di controllo la Sezione ha contestualmente proceduto, da un lato, ad accertare la regolarità finanziaria del rendiconto 2012 e, dall'altro, a valutare l'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze della precedente sessione di controllo finanziario (che ha riguardato il rendiconto 2011 ed il bilancio di previsione 2012), anche in base a quanto previsto nel decreto del Presidente della Sezione n. 18/2014/CONTR con cui - nel fornire gli indirizzi relativi all'espletamento dell'attività di controllo - si è stabilito che le eventuali misure correttive richieste possono formare oggetto di valutazione unitamente ai documenti contabili del successivo ciclo di controllo sui documenti di bilancio.

Tale metodologia procedurale, legando gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e pericolosità, garantendo, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.

A tal riguardo, nel provvedimento di deferimento per l'odierna adunanza, si è dato atto che il consiglio comunale, con deliberazione n. 58 del 18 ottobre 2013, ha invitato l'amministrazione a porre in essere le misure più adeguate per regolarizzare le criticità evidenziate dalla Corte dei conti in sede di esame del rendiconto 2011.

Nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1, commi 166 e ss. della L. 266/2005, questa Sezione, esaminata la citata relazione redatta dall'organo di revisione del Comune di Adrano, ha formulato la richiesta di numerosi chiarimenti.



Nonostante le risposte fornite, ed alla luce degli approfondimenti istruttori, si è ritenuto il permanere delle seguenti criticità:

1. il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2012 (30/09/2013);
2. la mancata adozione dei provvedimenti di cui all'art. 193 del Tuel in quanto il Consiglio comunale, con delibera n. 69/2013, non approvato i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi nonché la verifica sul perdurare degli equilibri di bilancio;
3. il frequente e consistente ricorso nel triennio ad anticipazioni di cassa nonché all'utilizzo di fondi a specifica destinazione per impieghi di parte corrente non ricostituiti a fine esercizio (rispettivamente euro 4.084.096,38 ed euro 228.821,54). L'ammontare delle anticipazioni di cassa non restituite è pari al 18,97% delle entrate correnti, ben oltre il parametro obiettivo per gli enti strutturalmente deficitari (5%);
4. la bassa percentuale di riscossione delle entrate peraltro rilevata anche dall'organo di revisione il quale afferma che l'entità delle riscossioni "non è adeguata ai flussi di spesa, pertanto l'ente non è in condizioni di garantire i pagamenti correnti ai fornitori,

aumentando probabili contenziosi, aggravio patrimoniale e soprattutto eccessivo incremento degli interessi passivi per le anticipazioni”;

5. la non corretta quantificazione del fondo svalutazione crediti avendo escluso dalla base di calcolo l'importo di euro 1.685.000,00 relativo al credito maturato nell'anno 2004 nei confronti dell'ATO;
6. la presenza di un consistente volume di residui attivi di cui ai titoli I e III provenienti sia dalla gestione di competenza (53,42%) che da quella dei residui (68,86%) in rapporto agli accertamenti delle entrate dei medesimi titoli, in misura tale da superare i relativi parametri deficitari. Si rileva, inoltre, un'elevata presenza di residui vetusti ai medesimi titoli (euro 2.591.081,63 ante 2008) che appaiono di dubbia esigibilità tenuto conto delle difficoltà dell'Ente, acclarate dal collegio dei revisori, riguardo alla riscossione dei crediti "soprattutto per i residui riferiti ad anni pregressi”;
7. l'elevata presenza di residui attivi del titolo VI, ante 2008, pari ad euro 1.581.043,23 a fronte di residui passivi del titolo IV di importo molto inferiore (euro 91.172,22). Tale disallineamento, secondo quanto riferito dall'organo di revisione, "è dovuto principalmente ai pagamenti effettuati a fronte di entrate da riscuotere”;
8. il consistente volume di residui passivi del titolo I pari al 64,91% delle spese correnti, in misura tale da superare il relativo parametro obiettivo (40%);
9. la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti (euro 128.116,15) e ancora da riconoscere (una parte dei quali ammontanti ad euro 201.866,12) nonché di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012 per appalti di lavori pubblici (euro 2.954.000,00), di parte capitale (euro 1.833.000,00) e di parte corrente (euro 5.847.000,00). Nel corso dell'istruttoria si è appreso che il Consiglio comunale con delibera n.33/2013 ha deliberato il piano di riparto e rientro dei debiti dell'Ato Simeto Ambiente per la quota parte a carico dell'Ente pari ad euro 11.625.959,23;
10. la mancata certificazione ed allineamento contabile dei debiti/crediti con gli organismi partecipati ex art. 6 comma 4 del d.l. 95/2012;
11. il non corretto utilizzo dei capitoli afferenti i servizi conto terzi, e, in particolare, la contabilizzazione alle partite di giro delle voci "collaudi tecnici per opere di urbanizzazione a scomputo" , "comune di Paternò quota progetto obiettivo", "INPDAP versamento quota Prefettura personale comandato" e "contributo regionale biblioteca comunale”.

Le criticità di cui ai punti 1, 3, 6, 8, 9 e 11 e erano già state rilevate e segnalate in occasione dell'esame del rendiconto 2011 (v. del. 145/2013/PRSP).

In data 7 luglio 2014, il responsabile del settore finanziario dottoressa Garofalo ha trasmesso la relazione in ordine alle deduzioni riferite alle criticità evidenziate dalla Sezione rilevando quanto di seguito riportato.

In riferimento al primo rilievo si è giustificato il ritardo dell'approvazione del rendiconto in considerazione delle elezioni amministrative svoltesi nell'anno 2013.

In ordine al secondo rilievo si sono forniti chiarimenti relativi alle ragioni per le quali il consiglio comunale non ha provveduto all'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 193 del Tuel.

In merito al terzo rilievo sono state prodotte specifiche deduzioni relative alle motivazioni per le quali l'ente si è visto costretto nel corso degli ultimi anni a fare ricorso in modo consistente alle anticipazioni di tesoreria.

Con riferimento al quarto rilievo l'ente ha chiarito le iniziative assunte per migliorare il livello di riscossione dei tributi di pertinenza dell'ente.

Con riguardo al quinto rilievo si è chiarito il criterio impiegato per la costituzione del fondo svalutazione crediti e le ragioni che hanno indotto l'ente a non considerare il credito del 2004 verso l'ATO di euro 1.685.000,00.

In ordine al sesto rilievo l'ente si è richiamato alle argomentazioni già evidenziate per motivare il basso livello di riscossione delle entrate.


Con riferimento al settimo rilievo sono stati resi specifici chiarimenti relativamente al disallineamento tra residui attivi del titolo VI dell'entrata e residui passivi del titolo IV.

L'ottavo rilievo correlato alla consistente presenza di residui passivi del titolo I viene spiegata in ragione della carenza di liquidità che caratterizza l'ente.

In merito al nono rilievo si è fornito qualche utile chiarimento sulla massa debitoria gravante sull'ente e sulle modalità attraverso le quali l'ente ha proceduto al relativo finanziamento.

Con riguardo al decimo rilievo si è prodotta una certificazione relativa ai rapporti debito credito con le società partecipate.

Infine in ordine all'ultimo rilievo sono stati dedotti ulteriori giustificazioni relative all'utilizzo delle partite di giro anche in considerazione del ricorso sempre più limitato accertato negli ultimi esercizi.



Preliminarmente deve rilevarsi che una gran parte delle criticità riscontrate ed accertate in sede di esame del rendiconto per l'esercizio finanziario 2012, più in particolare quelle riportate ai punti 1,3,6,8,9 e 11, erano già state accertate in occasione dell'esame del rendiconto dell'esercizio precedente e che la situazione economico-finanziaria dell'ente appare contraddistinta, anche nell'esercizio finanziario in esame, come si espliciterà nel prosieguo della presente deliberazione, dalla persistenza di gravi criticità.

1.In ordine al primo rilievo si osserva che il legislatore ha posto un termine per l'approvazione del rendiconto che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 227 del Tuel, risulta essere quello del 30 aprile dell'anno successivo rispetto all'esercizio finanziario in considerazione.

Il rispetto di tale termine oltre che costituire specifico adempimento della volontà del legislatore si rivela funzionale per consentire una corretta programmazione della gestione finanziaria e contabile dell'ente in considerazione delle risultanze emerse dall'esercizio finanziario appena concluso.

Peraltro il legislatore, con l'evidente finalità di favorire un più puntuale rispetto del termine normativamente fissato, ha anche previsto, con l'introduzione del comma 2 bis, per effetto dell'emanazione della legge n. 213 del 2012, che il mancato rispetto del termine determina l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 141, comma 2 del Tuel.

Si ritiene, pertanto, che il mancato rispetto del termine di legge costituisca una irregolarità non certamente sanabile in considerazione delle situazioni contingenti evidenziate dall'ente.

2. Con riguardo al secondo rilievo deve rilevarsi che costituisce specifico obbligo in capo agli enti di provvedere, con periodicità riservata all'autonomia regolamentare ed in ogni caso almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, alla verifica sull'attuazione dei programmi e all'attestazione della permanenza degli equilibri di bilancio.

L'organo consiliare è tenuto a dare atto della permanenza degli equilibri di bilancio e, in caso negativo, dovrà adottare i necessari provvedimenti volti a ripianare la mancanza di equilibrio accertata.

L'ordinamento giuridico prevede, nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni appena rammentate, l'applicazione delle conseguenze come disposte dall'articolo 141 del Tuel.

3. Il terzo rilievo pone in evidenza la criticità collegata all'utilizzo costante e reiterato nel tempo delle anticipazioni di tesoreria con i conseguenti pregiudizi scaturenti per l'ente.

In particolare, nell'esercizio in esame risulta l'utilizzo per l'intero anno delle anticipazioni di tesoreria e uno scoperto al 31 dicembre pari a 4.084.096,38, che ha determinato una spesa per oneri accessori pari a circa 110.000,00 euro.

Tale dato conferma sostanzialmente quelli già analizzati in sede di esame dei rendiconti degli esercizi precedenti che presentavano sempre un utilizzo costante per 365 giorni delle anticipazioni e scoperti a fine esercizio sempre superiori ai quattro milioni di euro.

Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, come già ripetutamente rammentato in sede di controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari pregressi, non può di certo costituire uno strumento volto ad assicurare in modo costante e continuo un finanziamento per l'ente ma fisiologicamente, per risultare coerente con la previsione normativa, deve solo servire a garantire le risorse necessarie per affrontare eventuali momentanee carenze di liquidità dell'ente.

Tale interpretazione viene da ultimo confermata anche dalla stessa Corte Costituzionale che ha espressamente ricordato, in considerazione dei vincoli espressi con l'articolo 119, sesto comma della Costituzione, riconducibili direttamente a principi già formalizzati in sede europea, la necessità che l'istituto dell'anticipazione di cassa sia di breve durata, sia rapportata a limiti precisi e che comunque non si debba tradurre in una violazione dei principi posti dalla predetta norma costituzionale (Corte Costituzionale 188/2014).

La presenza a fine esercizio di uno scoperto pari ad euro 4.084.096,38, rivela ancora la presenza di una perdurante criticità peraltro confermata, anche per l'esercizio in esame, dal superamento del relativo parametro di deficitarietà, dal momento che il valore dello scoperto risulta superiore percentualmente al 5 per cento rispetto al totale delle entrate correnti (18,9%), nonché dal costante utilizzo di tale istituto durante l'intero anno.

La situazione appena descritta viene ulteriormente aggravata dalla presenza di ulteriori somme, pari ad euro 228.821,54, aventi specifica destinazione e impiegate nel corso dell'anno per sostenere spese correnti e non ricostituite a fine esercizio.

La situazione appena descritta, come formalmente risultante fino all'esercizio 2012, evidenzia una grave criticità che, pur tenendo conto delle motivazioni esposte nelle memorie dell'ente, determina conseguenze pregiudizievoli per l'ente e la violazione di specifiche norme contabili con il rischio di elusione dei vincoli dettati dalle stesse norme costituzionali (art. 119).

4.6.L'analisi del quarto rilievo può avvenire congiuntamente ai dati relativi al sesto rilievo in quanto gli stessi risultano ricollegabili per le analogie che li accomunano e ne favoriscono una comune valutazione critica.

In particolare vengono in considerazione le criticità riconducibili alla riscossione dei tributi e quelle riferite alla sussistenza di un elevato ammontare di residui attivi, relativi al titolo I e III dell'entrata, sia collegati alla gestione di competenza come anche a quella complessiva.

Viene inoltre in rilievo, quale ulteriore fattore di criticità, la conservazione in bilancio di un ingente quantitativo di residui vetusti, riferiti ai medesimi titoli, per i quali è da ritenere dubbia la loro concreta esigibilità.

L'inefficienza dimostrata dall'ente nella riscossione delle entrate è bene evidenziata dal collegio dei revisori che ricollegano le carenze della predetta attività al rilevante ammontare di anticipazioni di tesoreria alle quali è di conseguenza necessario ricorrere per fare fronte agli impegni per la gestione dell'ente.

Il medesimo collegio evidenzia che le descritte inefficienze non consentono l'adeguamento ai flussi di spesa così che l'ente non risulta in grado di garantire i pagamenti correnti ai fornitori, con il conseguente incremento dei contenziosi, l'aggravio delle conseguenze patrimoniali e del carico degli interessi passivi per le anticipazioni richieste.

In particolare i dati riportati nel rendiconto dimostrano la presenza di residui attivi di competenza, riferiti ai titoli I e III dell'entrata, pari, in rapporto alle entrate correnti relative ai medesimi titoli, ad una percentuale superiore al 53 per cento mentre, con riferimento ai residui attivi complessivi la percentuale risulta superiore al 68 per cento così che, in entrambi i casi è possibile riscontrare il superamento dei parametri di deficitarietà come determinati dal d.m. 24/09/2009.

La maggiore criticità, correlata alla gestione dei residui è comunque quella che si evince dalla conservazione di residui attivi aventi un'anzianità superiore ai 5 anni, sempre riferiti ai titoli I e III dell'entrata, che risultano superiori a 2,5 milioni di euro, per i quali è fondato il rischio della



concreta esigibilità, come anche evidenziato dal collegio dei revisori in ragione delle difficoltà dell'ente di recuperare le ragioni creditorie relative ad annualità pregresse.

5. Il quinto rilievo prende in considerazione la costituzione del fondo svalutazione crediti e l'esatta determinazione della somma da vincolare che non appare rispondente ai criteri indicati dal legislatore nella previsione normativa di riferimento (art.6, comma 17 d.l. n.95/2012) dal momento che dalla base di calcolo da utilizzare per la quantificazione della somma vincolata risulta estromessa la somma di euro 1.685.000,00, riferita al credito vantato verso l'ATO per l'anno 2004, ritenuto credito certo ed esigibile.

L'esclusione dalla base di calcolo dei crediti presuppone, nel rispetto della norma appena menzionata, un'analitica certificazione della persistenza delle ragioni del relativo credito da parte dei responsabili dei servizi interessati ed il parere motivato dell'organo di revisione, presupposti che, nel caso in esame, non risultano sussistenti.

7. Il settimo rilievo evidenzia il rilevante disallineamento tra i residui attivi del titolo VI, riferiti ad annualità antecedenti al 2008, ed i residui passivi del titolo IV.

L'organo di revisione genericamente riferisce che tale disallineamento è da ricondurre a pagamenti effettuati dall'ente rispetto ad entrate da riscuotere.

L'ente in modo più dettagliato fa espresso riferimento ai rapporti con la società Simeto ambiente alla quale nel periodo 2004-2008 sono stati corrisposti importi a titolo di anticipazione.


8. L'ottavo rilievo evidenzia ancora la presenza di un ammontare di residui passivi, riferiti al titolo I, che sopravanzano la percentuale fissata quale valore limite (40%) ai fini dell'accertamento del relativo parametro di deficitarietà.

Difatti i residui passivi riferiti al titolo I risultano percentualmente pari a quasi il 65 per cento in rapporto all'ammontare delle spese correnti registrate nell'esercizio finanziario preso in considerazione e la predetta percentuale viene genericamente giustificata dall'ente in considerazione della situazione di carenza di liquidità.

9. Il nono rilievo si riferisce alla complessiva situazione debitoria dell'ente considerando i debiti riconosciuti nel corso dell'esercizio, che risultano pari ad euro 128.116,15, i debiti non riconosciuti nel corso dell'esercizio, che risultano pari ad euro 201.866,12, i debiti certi, liquidi ed esigibili per appalti di lavori pubblici, che alla data del 31/12/2012 risultavano pari a 2.954.000,00 euro, quelli di parte capitale, pari ad euro 1.833.000,00 e quelli di parte corrente pari ad euro 5.847.000,00.

Nel corso dell'istruttoria si è accertato che l'ente ha sottoscritto il piano di rientro per i debiti di propria competenza riferiti al servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti per un ammontare complessivo di euro 11.625.959,23.

La memoria dell'ente riferisce che per i debiti non riconosciuti si è in parte proceduto al relativo riconoscimento e alla relativa copertura finanziaria, mentre per i debiti in conto capitale e per quelli di parte corrente sono state rinvenute diverse modalità di finanziamento.



10.Con riguardo al decimo rilievo viene in considerazione l'articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 95/2012, come successivamente convertito dalla legge n. 135/2012, che prevede l'obbligo per gli enti di allegare al rendiconto una nota informativa contenente la verifica dei debiti e dei crediti esistenti tra l'ente e le società partecipate.

Nel caso specifico l'ente si è limitato a fornire la relazione sui rapporti debito/credito riferiti ad una singola società partecipata non fornendo alcuna indicazione sui rapporti intercorrenti con le altre società partecipate così non adeguandosi a quanto prescritto dal legislatore.


11.L'undicesimo rilievo pone in evidenza la criticità che si accompagna al mancato rispetto dell'articolo 168 del Tuel e di quanto stabilito dal principio contabile n. 2, punto 25 con riguardo al corretto utilizzo dei capitoli relativi ai servizi conto terzi.

La corretta imputazione di singole voci a titolo di entrate o di spese si ricollega al rispetto delle specifiche ipotesi descritte normativamente nelle quali si riscontra, quale comune denominatore, l'assenza di interesse per l'ente.

La non corretta imputazione di alcune voci inserite tra i servizi conto terzi si evince con chiarezza anche sulla base degli ultimi indirizzi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 188/2014 nella quale si dice che le partite di giro si caratterizzano per la neutralità finanziaria e per il fatto che sono gestite in nome e per conto di altri soggetti ed in ogni caso risultano estranee all'amministrazione del patrimonio dell'ente interessato.

Si ribadisce infine che la non corretta allocazione di alcune poste contabili tra le partite di giro produce l'effetto di rendere una rappresentazione del bilancio dell'ente non attendibile con la conseguente alterazione dei dati necessari alla verifica del rispetto dei principali vincoli di finanza pubblica.

P. Q. M.



accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità con riferimento ai motivi di deferimento sopra elencati ai n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11.

ORDINA


che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale – per il tramite del suo Presidente - ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive oltre che al Sindaco e all'organo di revisione del Comune di Adrano.

DISPONE

che l'ente trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive adottate dall'organo consiliare entro i termini di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL ai fini della relativa verifica

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2014.


L'ESTENSORE
(Giovanni Di Pietro)



Depositato in segreteria il **24 OTT. 2014**
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Vita Alania)
